

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA**

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235 –

Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

www.consorziosoggiorniverona.it - e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 25/09/2020

**OGGETTO: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI EX L. 104/92 PER
ASSISTENZA A PARENTE PORTATORE DI HANDICAP AL DIPENDENTE Z.A.**

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Adotta la presente determinazione e preliminarmente

DICHIARA

- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione del Decreto del Presidente prot. n. 2057 del 22/10/2019, di conferimento della responsabilità con funzioni dirigenziali, conferendo allo stesso l'incarico di Posizione Organizzativa fino al 30/04/2021;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione o sopraggiunte incompatibilità nell'esercizio del proprio ruolo;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo ai criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamenti;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenuto, nel rispetto della normativa vigente;

Tutto ciò premesso,

RICHIAMATE:

1. la deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, di cui al D.Lgs.118/2011;
2. la deliberazione n. 22 del 19/12/2019 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022";

VISTI:

- gli articoli 3 e 4 della Legge 104/92 relativi ai soggetti aventi diritto ad interventi di assistenza ed all'accertamento dell'handicap. Quest'ultimo, in particolare, prevede che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della

legge 15 ottobre 1990, n. 295 , che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali;

- l' articolo 33, comma 3, della Legge 104/92 in combinato disposto con l'art. 19 della Legge 53/2000, i quali garantiscono il diritto ai lavoratori che assistono un parente od un affine (entro il 3° grado) portatore di handicap in situazione di gravità, di fruire di tre giorni di permesso ogni mese frazionabili anche ad ore. Dette agevolazioni spettano anche qualora il portatore di handicap non sia convivente, purché sussistano i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATO che, per poter usufruire dei suddetti permessi, il personale dipendente deve presentare apposita istanza, corredata da:

3. certificazione dell'ASL competente dalla quale risulti che l'assistito si trova in situazione di handicap grave;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti il grado di parentela, che l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato, che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e con l'indicazione delle altre persone aventi diritto ai permessi retribuiti, con specificazione che le stesse non fruiranno degli stessi per assistere il medesimo disabile;

VISTA la documentazione presentata dal dipendente Z.A., acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 25/09/2020 prot. 308, per il riconoscimento dei permessi previsti dalla menzionata Legge 104/1992, ed in particolare:

- richiesta di permessi ex Legge 104/1992;
- copia del certificato della commissione Legge 104/92 della validità dal 07/10/2016 senza ulteriore revisione;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

- **DI CONCEDERE** al richiedente dipendente Z.A., i permessi retribuiti previsti dagli articoli 33, comma 3 della Legge 104/1992, in combinato disposto con l'art. 19 della Legge 53/2000, quantificati nella misura di tre giorni ogni mese, per poter assistere la madre portatrice di handicap;
- **DI DARE ATTO** che i permessi di cui trattasi vengono riconosciuti al dipendente Z.A. a seguito di documentazione rilasciata dal Centro Medico Legale INPS di Verona che riconosce, alla madre, l'applicazione della Legge 104/92;
- **DI DARE ATTO** che il dipendente Z.A. ha dichiarato di essere l'unica persona nel I grado di parentela e nell'intero nucleo familiare ad usufruire dei permessi retribuiti in questione;
- **DI DARE ATTO** che i permessi di cui all'oggetto, saranno rilasciati a seguito di formale documentazione da presentarsi presso l'Ufficio Personale;

- . **DI INVITARE** l'interessato a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti che potessero pregiudicare, limitare o determinare la decadenza del diritto di usufruire dei suddetti giorni di permesso;
- . **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, al dipendente Z.A. ed all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RAG. Michele Maoli



Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.
Impegno n.
Verona, lì

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Michele Maoli



PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, lì 11 5 OTT. 2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Michele Maoli

